

S.G.L. MULTISERVIZI S.R.L.



Lotto n. 2
Capitolato tecnico dell'assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2018
Scadenza ore 24.00 del 30/06/2021

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione

Appaltatore/Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione

Attività

Società a capitale Pubblico (100% Comune di San Giovanni Lupatoto). Attività Multiservizi, per conto del Comune di san Giovanni Lupatoto, svolge le seguenti attività:

- servizi di Igiene urbana, compreso il servizio porta a porta, pulizia aree pubbliche e strade, anche con mezzi meccanici, compreso il servizio di raccolta rifiuti ingombranti;
- gestione dell'Isola Ecologica (Ecocentro) di San Giovanni Lupatoto;
- servizio di distribuzione di gas metano, gestione del metanodotto in media e bassa pressione, cabine di derivazione e gruppi di riduzione. Allacciamento alla rete delle utenze tramite installazione di misuratori di proprietà. La rete è parte in gestione e parte in proprietà.

Broker incaricato

Assiteca S.p.A., - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14; filiale di Verona Via Francia, 4 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Compagnia e/o Società

La Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza

Cose

Sia i beni materiali sia gli animali

Danni corporali

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale

Danni materiali

Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea

Massimale/somma assicurata

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà

Perdite patrimoniali

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione

Polizza

Il contratto di assicurazione

Premio

La somma dovuta alla Società

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Tale definizione comprende:

- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.lgs. 23/02/2000 n. 38;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
- I lavoratori di cui al D.lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta da tali Enti o aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti.

Retribuzioni lorde

L'ammontare degli importi lordi erogati ai prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

Scoperto

La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza

L'Azienda può estendere la propria attività a settori complementari, connessi od affini a quelli sopra indicati.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per statuto, legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'Azienda, qualora non gestisca in proprio servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altre Aziende od Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la RC che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

Si devono intendere espressamente comprese le attività previste dal D.lgs. n. 81/2008.

SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da

inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.5 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.6 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.7 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.8 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.9 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

1.10 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quello che non è espressamente regolato dalle norme contrattuali valgono le norme di legge.

1.12 Tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

1.13 Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

Art. 1.14 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.

SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Art. 2.0 Descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività dell'Azienda Contraente comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'attività riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- servizi di Igiene urbana, compreso il servizio porta a porta, pulizia aree pubbliche e strade, anche con mezzi meccanici, compreso il servizio di raccolta rifiuti ingombranti;
- gestione dell'Isola Ecologica (Ecocentro) di San Giovanni Lupatoto;
- servizio di distribuzione di gas metano, gestione del metanodotto in media e bassa pressione, cabine di derivazione e gruppi di riduzione. Allacciamento alla rete delle utenze tramite installazione di misuratori di proprietà. La rete è parte in gestione e parte in proprietà.

nonché qualsiasi altra attività risultante dallo Statuto e dal certificato C.C.I.A.A.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'Azienda provvede inoltre direttamente, ovvero mediante contratto di incarico professionale o di appalto, alla progettazione e costruzione degli impianti e delle reti di distribuzione del gas.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente e dalle società assicurate, che si impegnano, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile degli Assicurati, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committenti, organizzatori, promotori o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" in concessione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

2.1 Oggetto dell'assicurazione

A) Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Novero Terzi

Si prende atto fra le parti che non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 2.1B.

Pertanto, i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi:

- a) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- b) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro, come sopra definiti (compresi gli Amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività. Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione per selezione pubblica, che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzioni, rapporti commerciali e non,

attività ricreative organizzate del Circolo Dipendenti Aziendale, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, nonché tutti coloro che in occasione di attività dimostrative, effettuate su richiesta dell'Assicurato, utilizzino strutture anche non di proprietà dell'Assicurato medesimo.

B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'Assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. e indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

La garanzia è estesa al rischio delle **malattie professionali**, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

C) Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, o da Enti similari.
- i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

2.2 Estensioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) Responsabilità civile personale di tutti gli amministratori, i prestatori di lavoro utilizzati (compresi i responsabili delle attività di cui al D.lgs. 81/2008, anche se non dipendenti), per danni arrecati, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, a terzi e prestatori di lavoro. Questa estensione di garanzia è prestata entro i limiti dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro.

In ogni caso, i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.

- b) Responsabilità derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente alinea non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A., locati, dati in uso o usufrutto.
- c) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, con riferimento all'assegnazione di appalti di opere e/o servizi e/o forniture commissionati dallo stesso.
- d) Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a terzi o cose di terzi causati:
 - dalla proprietà, esercizio e/o conduzione di fabbricati, terreni, strade, e strutture in genere (ad es. uffici, magazzini e/o depositi, stabilimenti, garage, officine, centrali termiche, centrali elettriche, impianti di autolavaggio, distributori di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura, giardini e piante, ascensori e/o montacarichi; ovunque ubicati e a qualsiasi uso destinati;
 - dalla proprietà di impianti, macchinari, misuratori, attrezzature, beni in genere;
 - dalla proprietà, gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria di ogni manufatto, opera o bene, svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, lavori di ampliamento, demolizione, scavo, ristrutturazione o costruzione di fabbricati, reti e impianti di distribuzione del gas, nonché manutenzione, avviamento, prova, collaudo e pulizia di impianti e/o macchinari inerenti l'attività esercitata, nonché di aree e terreni.
 - ove i beni fossero di proprietà di proprietà degli Enti soci dell'Assicurato, la garanzia relativa alla proprietà è prestata in loro favore.
 - qualora le operazioni di cui al presente paragrafo vengano affidate a terzi, la garanzia varrà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.
- e) Sono compresi nell'assicurazione i danni causati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, riempimento e svuotamento, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
- f) Responsabilità Civile per i danni (escluso il furto, l'incendio e gli atti vandalici) ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in parcheggi e aree aziendali, compresi i veicoli, degli Amministratori aziendali.
- g) Partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, mercati, convegni, cortei, manifestazioni, spettacoli e simili, organizzati sull'intero territorio nazionale.
- h) Responsabilità Civile per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso terzi-vicini-locatari", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio. Limitatamente a tale estensione di garanzia, il limite di risarcimento e la franchigia sono indicati nella tabella di cui alla Sezione 4. Limiti, franchigie e scoperti.
- i) Sono compresi nell'assicurazione i danni i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Limitatamente a tale estensione di garanzia, il limite di risarcimento e la franchigia sono indicati nella tabella di cui alla Sezione 4. Limiti, franchigie e scoperti.
- j) Sono compresi nell'assicurazione i danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori e ai locali (inclusi impianti fissi e gli infissi) ove si svolgono i lavori e a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori. Limitatamente a tale estensione di garanzia, il limite di risarcimento e la franchigia sono indicati nella tabella di cui alla Sezione 4. Limiti, franchigie e scoperti.
- k) Proprietà, detenzione e uso di qualsiasi tipo di materiale, meccanico o no, di qualsiasi mezzo e/o apparecchiatura azionati da qualsiasi forza, esclusa quella atomica, purché necessari alle attività esercitate ed in rapporto diretto o indiretto con queste ultime (ad es. attrezzature operatrici varie, macchine operatrici semoventi, sgombraneve, carrelli elevatori e altri mezzi o

apparecchi per: sollevamento pesi, movimentazione di cose o persone, pompaggio, carico e scarico, calcolo, analisi, trasporto o traslazione, prevenzione sicurezza antincendio); si dà atto che la garanzia è valida anche quando i veicoli a motore, macchinari ed impianti, siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo.

- l) Proprietà di cani, servizi di vigilanza (con guardie armate e non) e servizi antincendio, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
- m) Sono compresi nell'assicurazione i danni a condutture e impianti sotterranei. Limitatamente a tale estensione di garanzia, il limite di risarcimento e la franchigia sono indicati nella tabella di cui alla Sezione 4. Limiti, franchigie e scoperti.
- n) Responsabilità civile imputabile all'Assicurato per i danni alle persone e alle cose, da cedimento, franamento, assestamento del terreno. Limitatamente a tale estensione di garanzia, il limite di risarcimento e la franchigia sono indicati nella tabella di cui alla Sezione 4. Limiti, franchigie e scoperti.
- o) Sono inclusi nell'assicurazione i danni (esclusi i danni da incendio e furto) alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo o destinazione. Agli effetti di questa garanzia, il limite di risarcimento e la franchigia sono indicati nella tabella di cui alla Sezione 4. Limiti, franchigie e scoperti.
- p) Responsabilità derivante all'Assicurato in conseguenza di erronea, insufficiente od omessa segnalazione stradale con cartelli, segnalatori luminosi e/o reti e/o transenne e/o nastri.
- q) Responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.
- r) L'assicurazione si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatasi nelle sedi aziendali, attentati e/o atti violenti, legati a manifestazioni di natura sindacale; si dà atto, inoltre, che la garanzia opera anche per l'attività svolta all'esterno delle sedi durante il servizio dei portavalori.

2.3 Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto previsto al punto a) dell'art. 2.6 "Esclusioni", si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di discariche, impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia e del limite massimo di risarcimento indicati nella tabella di cui alla Sezione 4. Limiti, franchigie e scoperti.

2.4 "R.C. personale distaccato"

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da:

- dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.

2.5 Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza – fermo restando l'analogo diritto spettante all'Assicurato per legge - rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei prestatori di lavoro e/o Amministratori dell'Azienda Assicurata e delle persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo per il caso di dolo.

2.6 Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da inquinamento, non compresi al precedente art. 2.3;
- b) i danni da furto e rapina, non compresi al precedente art. 2.2;
- c) i rischi per i quali, in conformità alle norme della legge 24.12.69 n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 973 del 24.11.1970 e successive modifiche ed integrazioni, è obbligatoria l'assicurazione "R.C. Auto", salvo quanto previsto all'art. 3.2;
- d) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- e) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno salvo quanto previsto dal precedente art. 2.2 j);
- f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, con la sola esclusione dei beni di proprietà della Contraente che rientrano in copertura;
- h) i danni derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – TSE e i danni cagionati da alcool e tabacco. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- i) i danni derivanti da spargimento di acqua, fatti salvi quelli conseguenti ad una rottura di tubazioni e/o di condotte in genere; restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere, nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- a) verificatisi in connessione con trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) comunque occasionati, derivanti da detenzione, uso o manutenzione di amianto e/o sostanze componenti contenenti amianto;
- d) comunque occasionati, derivanti da campi elettromagnetici e/o onde elettromagnetiche;
- e) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

SEZIONE 3. NORME PARTICOLARI

3.1 Validità territoriale

La garanzia assicurativa prestata è estesa a tutto il mondo.

La garanzia R.C.O. è operante in quanto analoga estensione sia stata concessa dall'I.N.A.I.L.; qualora l'I.N.A.I.L. non abbia concesso tale estensione, i dipendenti saranno considerati Terzi.

3.2 Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione del tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, su un preventivo di retribuzioni/compensi lordi annui corrisposto al personale. Agli effetti del calcolo del premio per retribuzione/compenso si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il prestatore di lavoro effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni.

3.3 Regolazione del premio

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio del premio riportato nella scheda di polizza ed è definito alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare delle variazioni di cui sopra, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al momento in cui il Contraente abbia avuto la relativa appendice dalla Società.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

3.4 Denuncia dei sinistri – obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

3.5 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato secondo il rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

3.6 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Per i detti sinistri, sin da ora, il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia.

La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista. A tale scopo la Società, al termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri per i quali esiste una residua franchigia a carico del Contraente/Assicurato, richiedendone il rimborso, unitamente alla statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al precedente art. 1.9.

Il Contraente/Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

SEZIONE 4. LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI**4.1 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

NORMA	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO
2.2 lett. h)	Danni da incendio	€ 500.000,00 per anno	Nessuna franchigia
2.2 lett. i)	Interruzione o sospensione attività	€ 500.000,00 per anno	€ 1.500,00
2.2 lett. j)	Cose nell'ambito di esecuzione lavori	€ 500.000,00 per anno	Nessuna franchigia
2.2 lett. m)	Condutture e impianti sotterranei	€ 500.000,00 per anno	500,00 € per sinistro
2.2 lett. n)	Cedimento o franamento terreno	€ 500.000,00 per anno	500,00 € per danni a cose min. € 1.500,00 euro max. € 25.000,00 € per danni a fabbricati scoperto 10%
2.2 lett. o)	Cose in consegna e custodia	€ 150.000,00 per anno	€ 500,00 per sinistro
2.3	Inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 per anno	€ 5.000,00 per danni a cose

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente: **S.G.L. MULTISERVIZI S.r.l.**
 Via San Sebastiano, 6/2
 37057 – San Giovanni Lupatoto - VR
 C.F. 03521030233

Durata del contratto: **anni 3, con**
effetto dal: **30/06/2018**
scadenza il: **30/06/2021**
prima quietanza **30/04/2019**
frazionamento: **annuale**

Massimali assicurati:

Per ogni sinistro R.C.T.O: con il limite di:	Euro 7.500.000,00
R.C. verso terzi (R.C.T.)	Euro 7.500.000,00 per persona Euro 7.500.000,00 per cose
R.C. verso prestatori di lavoro (R.C.O.):	Euro 2.000.000,00 per persona

Calcolo del premio

Riferimento	Valori	Tasso pro mille imponibile	Premio imponibile
Retribuzioni	€ 570.000,00		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE	

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ